3



P E R

Le Università della Città di Nicastro, e di S. Biase

C O N T R O

L' Illustre Principessa di Feroleto, e D. Pietro Antonio de Fiore.

DEGNISSIMO COMMESSARIO
Il Regio Consigliere Signor **D.** *Filippo Villani.*

In Banca del Mastrodatti Falanga.
Scrivano Gaetano Villacci.











NEll' anno 1773. l'Illustre Principessa di Feroleto vendè a D. Pietro Antonio de Fiore per ducati 1700. una vasta tenuta di territorj siti nel distretto della Università di S. Biase denominata *la Felicetta*, demanio di questa istessa Università, e dell'altra della Città di Nicastro. Nella stipola, che per tal vendita fu fatta, detta Illustre Principessa asserì di possedere detta tenuta in Burgensatico, e la descrisse, nella maniera seguente „ Un territorio tutto incolto, e senza alberi
„ di sorte alcuna, che la medesima in Burgensatico possedeva
„ sito, e posto nella sua terra di S. Biase, denominato la *Feli-*
„ *cetta*, confinante da Scirocco colli beni del Venerabile Mo-
„ nistero di S. Francesco di Paula, e del Barone di Cropani
„ D. Pietro Fiore, da ponente colli beni del Signor D. Ambro-
„ sio Petronio, li beni di esso D. Petrantonio, e D. Giuseppe
„ Brunetti, e Signor Volpe, da Tramontana via pubblica, che
„ conduce in S. Sidero, della Chiesa rurale sotto il titolo di
„ S. Maria di Porto salvo, e da Levante colli beni di D. Ni-
„ cola Soffi, D. Francesco Antonio Brunetti, ed altri con-
„ fini *ad Corpus*, e non *ad mensuram* per quella capacità che
„ si era e si ritrovava (1).

Questo Contratto alla Città di Nicastro, ed al di lei Casale Terra di S. Biase, per le quali io scrivo, pregiudizievolissimo, diè motivo all' introduzione di un giudizio nel



(1) *Fol.* 260. *a ter. lit. A. proc. primi vol.*

S.R.C., nel quale pretese da una banda il Compratore de Fiore la manutenzione nel possesso di detta Felicetta, e la pretesero dall'altra le Università nostre principali.

La Causa fu commessa al fu Regio Consigliere Capecelatro, il quale, sebbene sulle prime contentato si fosse di dar termine ordinario sulle vicendevoli pretenzioni, meglio però riflettutasi la cosa dal S. R. C. in grado di gravame, fu dato termine Summario circa il possessorio prima della pretesa vendita: e questo compilato si aprì il termine ordinario circa il petitorio, ed intanto si ordinò, che l'Università di S. Biase, e di Nicastro fossero mantenute nel possesso di detti Territorj per tutti i di loro dritti nell'atti dedotti, e che parimenti D. Pietro Antonio de Fiore fosse mantenuto nel possesso di esigere la quinta, e mezza quinta da tutti coloro, che in quelli seminassero (1). Qual decreto essendo passato in giudicato furono, per effetto del medesimo, le Università prefate immesse, o per meglio dire mantenute nel possesso delle Terre sudette (2): e conseguentemente si è compilato il termine ordinario come sopra impartito.

Nella compilazione di questo termine Fiore, e per esso l'Illustre Principessa di Feroleto dallo stesso laudata in Autore, ave articolato, e cercato di provare col detto de testimonj, che la medesima, e i di lei maggiori abbiano sempre posseduti in burgensatico la continenza di dette terre, ed esatto la quinta, e mezza quinta del grano, e granodindia ivi seminato. All'opposto le Università sudette han provato, che la sudetta continenza di terre sia loro demanio, e che la prestazione sumentovata in beneficio della Illustre Principessa sia stata una mera usurpazione.

Tali esami di testimonj sono così contrario tra di loro, che uno distrugge l'altro: ma io credo si debba attendere quello delle Università, che alla verosomiglianza più si avvicina, e molto più perchè da publici documenti, e scritture vien comprovato. Oltre di che come il Barone dice di possedere detta robba in allodio, non può giovarli qua-

(1) *Fol. 343. dicti proc.*
(2) *Fol. 366.*

qualunque possesso, quante volte non esibisca legitimo titolo della robba medesima.

Prima però di entrare a questo esame stimo necessario premettere la soluzione del dubio, che a tempo della decisione del possessorio, pretese far nascere il contrario Difensore per servire alla sua Causa; raffermava, che diversi siano *Felicetta* appartenente all' Illustre Principessa di Feroleto, e *pubblici della Felicetta* all' Università sudette spettante. Fin d' allora il S. C. vide, che questa era una sottigliezza scotistica, e perciò nel decreto, ch' egli fece si servì della espressione *Felicetta*, *seu pubblici della Felicetta*.

Perchè però non si dubiti che *Felicetta*, *e pubblici della Felicetta* siano una istessa cosa, sarà bene avertire talune altre cose, che questo confermano. E primieramente è notabile, che da parte de Fiore, e propriamente sull' articolo sesto (1) parlandosi della *Felicetta* dal medesimo comprata „ si dice che gli altri stabili de' privati confi-
„ nono lateralmente con detto territorio della Felicetta sic-
„ come limita detta porzione di Terra, che si dicono li luo-
„ ghi della Felicetta, quelli sotto altri diversi nomi si chia-
„ mano, come le gabelle del Canale, Zuppello, Valli terre
„ del Barone, Puccio, Solvari, Valli di esso articolante, ed
„ altri. Or questa continenza di territorj così descritta, e comprata da Fiore, le Università sudette hanno articolato, e provato concludentemente, essere quella, che alle medesime si appartiene, come può riscontrarsi sull' articolo decimo delle stesse, dove i confini provati del territorio appartenente all' Università sono li stessi, che Fiore ha confessato della Felicetta da lui comprata (2). Ma questo è poco: molti altri documenti in processo esistenti dimostrano chiaramente, che *Felicetta*, *e pubblici della Felicetta* siano una medesima cosa: ed eccoli.

Nell' anno 1699. l'Università di S. Biase fece un parlamento: l' epigrafe di questa scrittura è la seguente: *per l' alberi, e frutti delle Felicette pubblici*; nel corpo poi della

 la

(1) *Fol.* 61. *a t. proc. primi vol.*
(2) *Fol.* 15. Esame dell'Università.

la scrittura medesima, tralasciandosi la parola pubblici, si parla solo di Felicetta; si dice: *ed in quanto alli frutti della Felicetta è stato conchiuso, che possa il pubblico servirsene, e mangiarsi le Cerasi, e Fichi, ed ogn' altro* (1) Da questa carta due cose si rilevano, la prima che fin dal 1699. la Felicetta era demanio dell' Università, giacche la stessa in parlamento disponeva de' frutti di un tal territorio; e la seconda che *Felicetta, e pubblici della Felicetta* allora si avevano come una istessa cosa.

Nell' anno 1741. in occasione della formazione del Catasto l' Università di S. Biase rivelò *una continenza di Terra* chiamata *li pubblici della Felicetta . . . non rende cosa alcuna solamente serve per commodo universale* (2). L' istesso de Fiore ha esibita una particola da Libro maggiore della Camera Baronale di detta Illustre Principessa: questo documento quando si volesse, e si potesse attendere, dimostra, che *Felicetta, e pubblici della Felicetta* siano lo stesso; di fatti in quello la Felicetta si descrive così = *Pubblici di S. Biase Felicetta* (3). Perchè però il contrario si potesse desumere da questo documento, e dedurne che *Felicetta* sia un corpo diverso dalli pubblici, si vedono frapposte tra le parole *Pubblici di S. Biase*, e quella di *Felicetta* due lineette, ma queste come che patentemente si osservono aggiunte di alieno carattere, e differente inchiostro, non devono all'assunto nostro recare menomo pregiudizio.

A confermare questa verità aggiungasi, che nella rivela fatta in tempo della formazione di detto Catasto (4) trai beni Burgensatici di essa Illustre Principessa, tra quali la medesima asserisce di possederla, non si vede descritta affatto la *Felicetta*. A ciò Fiore oppone, che questa rivelá non fu fatta che dalla stessa Università, ed io per non farla lunga nol nego, soggiungo bensì, che essendo anche vero questo, come però dopo la rivela si dovè procedere alla discus-

(1) *Fol. 8. lit. B. & a t. proc. secundi vol.*
(2) *Fol. 16. proc. pr. vol.*
(3) *Fol. 18. dict. proc.*
(4) *Fol. 21. dict. proc.*

discussione, come in effetti seguì, della medesima (1), in questa non si vede affatto opposto da parte della Camera Baronale cosa veruna. Oltrediche nella procura presentata per questo giudizio, nella supplica per l'introduzione del medesimo (2), e nell'atto a questo oggetto fatto dallo Scrivano della Causa (3) mai si è cennata differenza tra *Felicetta*, e *pubblici della Felicetta*: solamente si suscitò questo dubbio allora quando stava per decidersi la Causa nel possessorio, ad oggetto di dilatarla. Quando fosse vera questa differenza, sicuramente che nella compilazione del termine ordinario si sarebbe provato l'esistenza, e confinazione dell' altro territorio detto *pubblici della Felicetta* diverso, e differente da quello detto la *Felicetta*. Questo non si è fatto, nè poteva farsi, dunque si deve raffermare, che *pubblici della Felicetta*, e Felicetta siano uno istesso corpo.

Ma vuol vedere il S.C. che nè la Felicetta, nè li pubblici della Felicetta, che in sostanza sono una cosa, mai si appartennero all'Illustre casa di Feroleto, eccone un argomento indubitato. A' 13. Agosto 1708. l'Illustre casa di Aquino comprò lo stato di Nicastro (4): tra li corpi comprati vi è la Terra di S. Biase: in questa occasione nell' istromento di Compra furono individuati tutt' i beni, che nel distretto di detta Terra si comprorono: or tra questi non si legge neppure per ombra notato nè *Felicetta*, nè *pubblici della Felicetta*, dunque fino a quando non avrà l'Illustre Casa di Feroleto esibito, come in appresso dimostrerò esser necessario, altro particolare titolo dell'acquisto della Felicetta, dobbiamo credere, che la stessa non le appartenga, e si appartenga all' incontro all' Università nostre principali.

Crede non per questo di giustificare l'assunto suo D. Pietro Antonio de Fiore dall' avere esibito presso gli atti (5) un estratta del libro maggiore delle rendite della Casa di Fero-

(1) *Fol.* 27. *dict. proc.*
(2) *Fol.* 2.
(3) *Fol.* 20. *dict. proc.*
(4) *Fol.* 289. *dict. proc. pri. vol.*
(5) *Fol.* 18.

roleto, che incomincia dal 1713., dove rapportandosi l'esazioni di due censi sopra il territorio della Felicetta, si dice „ Francesco, e Michelangelo Falvo erede del quon.
„ Giuseppe devono annui tomolo uno grano raso per cenzo
„ enfiteutico sopra la possessione, seu vigna loco detto la Fe-
„ licetta: di più si *nota* (che è l'altro Canone) *eredi* di Car-
„ lo Petronio; e per essi Notar Domenico di Sosso devono
„ annui ducati quattro di cenzo sopra la *Felicetta* „. Ecco, dice Fiore, che da questo documento apparisce esser la Felicetta stata fin dal sudetto tempo di pertinenza dell' Illustre Casa di Feroleto, altrimenti non avrebbe potuto dare a cenzo enfiteutico le sudette due porzioni di detto luogo. Di risposta a questo argomento, primieramente è d'avvertirsi, che il rapportato documento non giustifica essere i sudetti cenzi ambedue enfiteutici, ma sibene il primo, di sorteche il secondo dobbiamo dirlo acquistato per effetto dell'ipoteca fattavi del corrispondente Capitale. Ed in secondo luogo perchè si tolga ogni dubbio che nascer potesse da un tale documento, e ben che si sappia, che la vasta continenza detta la *Felicetta* nella massima parte è demanio dell'Università, ma vi sono alcune porzioni della stessa, le quali si posseggono col pieno ed assoluto dominio, da taluni particolari Cittadini.

In fatti la Parocchial Chiesa sotto il titolo di S. Pancrazio esigeva il Canone di annui ducati quattro su di alcune Terre di detta *Felicetta*, e si n'è esibito il documento (1). Nel 1747. essendosi stipulato istrumento tra il Marchese D. Francesco di Fiore, ed i Padri Pavolotti, ivi si legge: *Esso Illustre Marchese di Simari D. Francesco di Fiore fra l'altri beni, e corpi stabili, che tiene, e possiede, come vero Signore e Padrone, e come di cosa propria* juxto titulo & bona fide, *una possessione alborata di Olive di tomola 50. circa nella circonferenza di detta Terra di S. Biase loco detto la Felicetta confine la possessione suddetta dalla parte di Tramontana colli pubblici della Felicetta, che sono della Università di detta Terra di S. Biase* (2). E lo stesso si dice in un altro istrumento stipulato

(1) *Fol.* 291.
(2) *Fol. proc. secundi vol.*

to l'anno 1654. (1) nel quale descrivendosi un altra possessione si dice: *cum Terris aratoriis sitam in Territorio dictæ Civitatis Neocastri pertinentiis S. Blasii loco dicto Le, valli juxta boni Clerici conjucati Johannis de Fiore, vias & loca publica alli Valli, & Felicetti & alios fines.*

Tali documenti ci fanno avvertiti, che molti particolari posseggono come veri Padroni territorj nel distretto della Felicetta: e conseguentemente che la vigna, su di cui l'Illustre casa di Aquino rappresenta il Cenzo ensiteutico l'abbia posseduta come tanti altri particolari vi posseggono altri territorj. Più: dal documento medesimo di detto Censo ensiteutico (2), nasce una prova urgente a favore dell'Università, giacchè in questo, come per una contropoſizione al Censo ensiteutico, si nota *pubblici di S. Biase, Felicetta, ed altri luoghi, che si esigono da particolari, che hanno seminato ne terreni della Principal Corte*: Or nominandosi la Felicetta per pubblici di S. Biase, ci dimostra, che quella era demanio dell'Università di S. Biase.

In processo esiste il documento, onde si rileva che il cenzo suddetto di Petronio anzi che provenire da dominio dell'Illustre casa di Aquino su del territorio, per lo quale si corrisponde, provenghi da un particolare acquisto, che la casa suddetta ne fece nel 1742.; si dice nell'istrumento (3): *I predetti ducati quattro per il Capitale sudetto di ducati cinquanta affrancabili* quantocumque *alla principal Corte subentrata in luogo di detta quond. Isabella Cupiracci fu moglie del quond. Domenico di Aradi Gezzaria, restando detto Capitale affisso sopra la possessione della Felicetta venduta dalli quond. Annibale Cupiracci, e Teodora Panzini Genitori della nomata Isabella Cupiracci.* Quando fosse vero, come non è, che la Felicetta era demanio del Feudo, certamente che non avrebbe l'Illustre casa di Feroleto acquistato il sudetto Capitale redimibile su la detta possessione mediante cessione avutane da un privato,

 come

(1) *Fol.* 294. *proc. prim. vol.*
(2) *Fol.* 53.
(3) *Fol.* 295. *lit. A proc. primi vol.*

come si fu la prefata Isabella Cupiracci . Dunque tutte le sudette Carti , che da parte della casa istessa di Feroleto si son prodotte anzichè dimostrare essere la Felicetta corpo distinto , e separato dalli pubblici della Felicetta , e che la prima alla sudetta Illustre Casa si appartenga , dimostrano una stessa cosa essere Felicetta , e pubblici della Felicetta , ed appartenersi alle Università nostre Cliente . Nella peggior lettura per le Università suddette , dalle carte su riferite il più , che si potrebbe dedursi , sarebbe il possesso per qualche tempo , se non vogliamo chiamarlo , come dovrebbe , usurpazione della suddetta continenza . Ma questo possesso nel rincontro pr - sente non potrà giovare all'Illustre casa di Feroleto , poechè deve in ogni conto giustificare , ed esibire il titolio legittimo dell' acquisto della Felicetta , ed eccone quì appresso la dimostrazione .

CAPO I.

L'Illustre Principessa di Feroleto deve esibire il titolo dell' acquisto del territorio della Felicetta.

IO non nego , che il possessore generalmente come assistito dalla legge , che presume in esso la giustizia del possesso , non è tenuto ad esibire il titolo della sua possessione ; scrissero l'Imperatori Arcadio , ed Onorio , *L.* 11. *cod. Theod. de petit. hered.*: *Cogi possessorem , ab eo qui expetit titulum suæ possessionis edicere , tanta erit amentia , ut ratione præpostera , petitor , ab eo quem pulsat , informari suas postulet actiones* . L' Attore è quello , che deve la sua intenzione provare , di modo che a ciò mancando , il reo , anche non facendo pruova veruna , *per non jus actoris* deve essere assoluto . Questa massima non però ha la sua eccezzione , e si è appunto quando il possesso della cosa controvertita , anzi che essere dalla legge assistito , venghi dalla stessa riprovato come sospetto di un men

giu-

giusto titolo. L'Imperator Costantino nel Codice Teodosiano al titolo *de fide testium & istrumentorum* scrisse: *Et si veteris juris definitio, & retro Principum rescripta, in judicio petitorii ejus rei, quam petit necessitatem probationis dederunt, tamen nos æquitate, & justitia moti jubemus, ut si quando talis emerserit causa in primordio juxta regulam juris, petitor debeat probare unde res ad ipsum pertineat: sed si deficiat pars ejus in probationibus, tunc demum possessori necessitas imponatur probandi unde possideat, vel quo jure teneat, ut sic veritas examinetur.*

L'Imperatore propone l'eccezzione alla sudetta regola generale nelle ultime parole della rapportata costituzione, le quali sebbene siano di un senso oscuro, pur tutta volta spiegandosi nei libri de Balinicî, ivi si fanno significare, che dove il possesso sia sospetto di un men giusto titolo debba il possessore giustificarlo coll'esibizione dell'acquisto. Il dotto Gotofredo commentando la Legge suddetta la esemplifica nel modo seguente: *Actor dominium rei vindicat, rei vindicatione agat, eo in probatione deficiente, possessor nihil præstare cogitur, verum si causam, & causationem aliquam addat, quæque jam reum perstringit, veluti rem suam esse, quia possessor eam in juxto titulo possideat, sibi ereptam sane hoc casu possessor ea, quam sepæ dixi ratione, probare debet unde possideat, quo jure teneat, ut sic veritas examinetur.*

Prima dell'Imperatore Costantino avea l'istesso prescritto l'Imperatore Alesandro nel *Cod.* al *tit. de furtis, & servo corrupto*: *Civile est quod a te adversarius tuus exigit, ut rei quam apud te fuisse fateris exhibeas venditorem. Nam a transeunte & ignoto te emisse dicere non convenit, volenti evitare alienam bono viro suspicionem.* E se bene questa legge sembrasse dettata contro i possessori di cose furtive, pur tuttavolta ella si estende a tutti quei casi, ne quali possa sospettarsi, che la robba sia proveniente da usurpazione: Il Brunnemanni commentando questa legge ci fa sapere: *Quamvis nemo teneatur titulum possessionis suæ dicere, L.* 11. *de petit. hered., hæc tamen regula in rebus Ecclesiæ, pupillarum & Feudis non habere locum existimatur.*

Il dotto Vasquio nelle sue questioni illustri *lib.* 3. *cap.* 105. dopo di aver premessa la massima dedotta dalla detta leg-

legge *Cogi de pet. hered.*, *quod possessor non cogitur dicere titulum suæ possessionis*, ne addita l' eccezione dicendo: *Quia procedit nisi sit præsumtio contra possidentem*: di quale eccezzione rapporta moltissimi esempj ricavati dalle leggi medesime, tra quali è notabile quello dedotto dal *Cap. ex insinuatione de Procuratoribus al lib.* 1. delle decretali *tit.* 38. dove leggesi, che il Pontefice Clemente III. autore della decretale istessa, condannò il possessore alla restituzione del beneficio, perchè non aveva di quello esibito il titolo, e lo aveva all' incontro acquistato mentre era Archidiacono, per cui concorreva contro del medesimo la presunzione dell' ingiustizia del possesso medesimo per la pluralità de' beneficj: come chiosò la Glossa con queste parole: *Non credo veram solutionem, propterea dicas, quod ideo iste tenetur probare canonicam institutionem, quia cum esset Archidiaconus in Ecclesia, de jure comuni illam præbendam cum Archidiaconatu habere non poterat, nisi probaret secum dispensatum fuisse, unde propter hujusmodi præsumptionem, debet ostendere titulum: præsumptio enim transfert onus probandi ad reum quantoque*. Il che si conferma coll' esempio dell' acquisto fatto dalla donna, da' beneficiati, e dagl' Officiali durante le loro cariche, per i quali i suddetti, ed i loro eredi ancora, per lo sospetto dell' usurpazione, e non ostante che siano in possesso de' beni acquistati, son tenuti all'esibizione del titolo.

Il lodato Vasquio nel luogo citato parlando de beni acquistati dal Vescovo, durante il Vescovato, dice che questi ceder debbono in beneficio della Chiesa: se poi fosse dubbio se l'acquisto sia seguito prima della carica, o dopo, in tal caso gli eredi del suddetto devono mantenersi nel possesso de beni acquistati fino a tanto che non sia provato essersi l'acquisto fatto durante la carica medesima. Ma pure in questo stesso caso l'Autore rapporta essersi il contrario prescritto: ecco la sua dottrina: *quod si costet quod Episcopus aliqua acquisivit in Episcopatu, omnia talia acquisita cedant Ecclesiæ: sed si dubium est, an ista bona habuit ante Episcopatum, vel postea acquisivit, probatur ibi singulariter, quod successor Clerici defendetur in sua possessione quousque probabitur, quod fuerunt acquisita post suam promotionem, & sic aperte probatur ibi, quod Ecclesiæ in-*

ten-

tentio non sit fundata super illis bonis, quæ reperitur possidere Prælatus tempore mortis suæ. Prædictis tamen non obstantibus, in dicto Capitulo sint manifesti, disponitur contrarium. E l'Imperatore Giustiniano ancora nell' autentica *de Eccles.* al §. *interdicimus coll.* 9. volle, che il Vescovo, o il Chierico abbia la facoltà di disporre solamente di quelle cose, le quali giustificasse averle acquistate prima della di lui ordinazione. Resta dunque confirmata, e vera la massima, che ove nel possesso possa occorrere sospetto di usurpazione, debba il possessore giustificare il titolo del di lui acquisto.

Questa massima è indubitatamente applicabile al caso della nostra controversia, ove si tratta del possesso del Barone contro de Vassalli, per lo quale fondatamente entra il sospetto della usurpazione, e della concussione, motivo per cui è nell'obbligo preciso l'illustre Principessa di Feroleto di esibire il titolo dell'acquisto di detta Felicetta: E lei maggiormente, dacchè avendo noi in processo esibito l'istrumento dell'acquisto della Terra di S. Biase, in quello nè tra i corpi Feudali, nè tra i Burgensatici si ravvisa descritta affatto la Felicetta. Val quanto dire che l'Illustre casa di Feroleto l'averebbe dovuto acquistare dopo la compra del Feudo, e conseguentemente nel tempo che l'usurpazione ha potuto facilissimamente aver luogo.

Nè vale opporre qualunque, anche immemorabile possesso per sottrarsi dall'obbligo della esibizione del titolo, specialmente trattandosi di corpo Burgensatico: il Papiniano della Francia, Molineo nel Commento delle consuetudini di quello stato rapporta, che nel dubbio *possidente Barone*, la robba si presume feudale: e ciò dal riflettersi al come i Feudi prima si concedevano, cioè a dire, l'Infeudante concedeva al Vassallo mediante l'investitura tutto, e quanto tra i confini del Feudo istesso ritrovavasi, per cui dicesi il Feudo *quid universum*: e da ciò nacque l'opinione, che tutte le cose nel distretto del Feudo sistenti feudali si dovessero reputare. Ma siccome coll'andar del tempo si è veduto, che cambiato il modo della concessione de' Feudi, possa presentemente il Barone nel tempo istesso possedere e come Barone, e come privato,

per-

perciò nell' uso prattico del Foro una tal massima è stata comunemente contraddetta, potendo nel distretto del Feudo benissimo possedersi dal Barone roba in Burgensatico: di modo che nel dubbio a distinguere, quale sia robba feudale, quale burgensatica comunemente si attende al come la robba stessa si è posseduta, siccome ci fa sapere Andrea d'Isernia nella controversia *inter masculum, & feminam*, dicendo: *Item semper inspicitur an sit in possessione, vel quasi tenendi sicut allodium, vel feudale*.

Da tutto ciò si rileva, che la Felicetta non si debba dire affatto feudale per potersi il Contraddittore avvalere della ragion feudale, ma indubitatamente allodiale. Di fatti nel termine circa a questo punto niente da parte dell'Illustre casa di Feroleto si è provato, anzi si è confessato per Burgensatico. Oltre di che di questo non è da dubitarsi, da poichè nell'istrumento di vendita fatto a beneficio di Fiore, si confessò espressamente possedersi dall' Illustre casa di Feroleto la sudetta Felicetta *in Burgensatico*.

Posto ciò ne siegue, che non avendo l'Illustre Principessa suddetta esibito il titolo dell'acquisto di detta tenuta, non possa giovarsi di qualunque possesso avutone. Fa al proposito ciocchè commentando la surrapportata dottrina d'Isernia al titolo primo §. 3. scrisse il lodato Molineo: *Tum quia consuetudo nostra generalis, & jus comune resistunt, & sic sola quasi possessio non relevat. Ex quibus fortius videtur, quod etiam in simplici possessorio judicio, non sufficeret patrono sola quasi possessio, nisi esset immemorabilis; quia huic quasi possessioni ne dum resistit generalis nostræ consuetudinis præsumptio, & favor juris communis, sed etiam specialis dispositio prohibitoria consuetudinis, ubi prohibetur patronos aliquod jus, vel aliud acquirere contra Clientem in Feudo per præscriptionem: cui prohibitioni facile illuderetur, si quasi possessio, quæ non valet ad præscriptionem, prodesset ad translationem oneris probandi negativam contrariam. Puto tamen istum quartum modum probandi Andreæ de Isernia esse verum etiam in petitorio tribus concurrentibus, primum quod probetur continua quasi possessio triginta annorum ad minus: secundum quod aliter non adpareat de primitiva institutione, & constitutione Feudi; tertium quod patronus non innitatur*

sim-

ſimplici poſſeſſioni , nec preſcriptioni , ſed alleget conceſſionem Feudi ad hoc oneris eſſe factam , alioquin ſuccumbet .

A buon conto l'Autore colla citata dottrina ci fa ſapere , che il Patrone ſenza giuſto titolo non può acquiſtare coſa del Cliente , e trovandoſi poſſederla , non può giovarſi per la ritenzione della ſteſſa , della preſcrizione ; ſopra qual principio ſta fondata la noſtra Prammatica 16. *de Baronibus* : e conſeguentemente , che non poſſa al ſudetto giovare il poſſeſſo , anche lungo , per diſſobligarlo dalla eſibizione del titolo , per lo motivo , che altrimenti acquiſtarebbe per effetto del poſſeſſo quello , che per la preſcrizione non puole , e ſi farebbe frode alla legge , la quale proibiſce al Barone la ritenzione della coſa poſſeduta ſenza l'eſibizione del titolo . La ſola immemorabile può giovare al Barone , nel caſo ſolo però , che concorra nella coſa poſſeduta la qualità feudale , almeno preſunta , e non coſta il contrario dal titolo , o ſia inveſtitura del Feudo ; poichè eſſendovi queſta , la quale non contenga la conceſſione della coſa controvertita , ceſſa ogni preſunzione per la Feudalità ; e come coſa allodiale non può il Barone rattenerla ſenza l'eſpreſſata eſibizione del titolo .

Poſtò ciò io non veggo , come l'Illuſtre caſa di Feroleto poſſa rattenere ulteriormente la Felicetta , quando non ſolamente non ſiamo nel dubbio , ſe quella ſia , o nò feudale , perchè forſi ci manca l'inveſtitura del Feudo di S. Biaſe , ma ſiamo in una innegabile certezza , che non poſſa affatto detta Felicetta eſſere Feudale , ma sì bene Burgenſatica , dacche , come ſopra ſi è accennato , in proceſſo eſiſte l'iſtromento di acquiſto di detta Terra , e nello ſteſſo in verun conto ſi legge comprata , nè tra i corpi Feudali , nè tra i Burgenſatici la Felicetta . E di vantaggio l'iſteſſa Illuſtre Principeſſa , nel vendere queſto corpo a de Fiore , diſſe di poſſederlo *in allodio* . Dunque corre contro della ſuddetta , e per queſta cauſa la maſſima , che non poſſa di vantaggio poſſederſi il fondo ſumentovato , non avendo eſibito il titolo dell'acquiſto del medeſimo .

Taluni contro il comune ſentimento de Dottori han creduto poterſi il Barone , anche per le coſe allodiali , avvalere della preſcrizione immemorabile ſenza eſſer tenuto all'

eſi-

esibizione del titolo , ma costoro medesimi richieggono , che dovesse il possessore giustificare almeno esser stati i beni controvvertiti dal predefunto Barone posseduti , e conceduti quindi coll' ultima investitura *sub verbo signanter* . Io non voglio entrare a discettare della verità di questa opinione , poichè anche a seconda della medesima l'assunto nostro regge , atteso nell' acquisto, ed ultima investitura avuta dalla Illustre Casa di Feroleto nel 1608. , non si trova affatto tra li beni nel distretto di S. Biase posti , descritto lo stabile della Felicetta . E se bene in quello istrumento si legga la seguente particola : *Item li Cenzi minuti in grano dovuti da diversi in S. Biase ascendenti a tomola otto e due* . . . . (1) come però non si individua nè la cagione , nè il luogo, in cui detti Cenzi si esiggono , non può dedursene l'acquisto della Felicetta , e si deve piuttosto raffermare , che tale particola contenga appunto que' tali particolari censi , che di sopra dissi possedere essa Illustre casa , come ogni altro particolare di S. Biase in quel distretto . Da che si può rilevare ancora qual fede possa prestarsi all'esame contrario, con cui si è voluto provare , che la Felicetta fin dal primo acquisto dello stato di Nicastro sia stata sempre posseduta da essa Illustre casa . E così disbrigatomi da questo primo assunto , passo al secondo .

CAPO II.

In cui si dimostra, che la sudetta continenza di Terre , la Felicetta, *sia demanio dell' Università di S. Biase .*

PEr farmi strada all' assunto propostomi , stimo premettere qualche cosa per la intelligenza della voce *demanio* , e dell' origine de' demanj medesimi. L'incomparabile Dugance nel

(1) *Fol.* 289. *e* 290. *a* 1. *proc. p. vol.*

nel suo Glossario circa le cose de'mezzi tempi, lo definisce così: *Demanium, sive domanium pro dominium Gallis olim, Anglis etiam illum demaine dominium, prædium est, seu principale Feudum, vel manerium, unde cætera pendent, & cui fidem præstant, & homagium; alibi solum significat dominium, seu jus domini in territorium, & census propter Clientelam ex eo percipiendus, alias tandem quasvis possessiones ad Dominum pertinentes significat*. Questa definizione prende lume dalla storia feudale.

Dismesso il governo democratico sorrogandosi a questo il Monarchico, fù necessario, che al Principe, come marito della Repubblica si costituisse la dote del suo principato: la quale stimò formarsi da quelle cose, che togliendosi dal commercio comune, poco il privato dominio interessassero: e tali cose furono appunto quelle, che nella comunità davano poco profitto ai privati, come sono i Monti, le Valle, i Tesori, li Fiumi, il Mare, le Miniere, le giuridizioni, ed altre cose simili; le quali perciò si dicono *de regalibus*, *e regalie*, distinte dalli dritti della Maestà, e si chiamano demanio, perchè appartenentino al Principe: cioè al Sovrano, che per eccellenza *Dominus* vien chiamato, *& possessiones Dominicæ* quelle, che ad esso lui si appartengono, come si ravvisa dal *tit.* del *cod. de Grege Dominico.* È poichè simili cose rattengono lo stesso nome anche quando dal Principe ad altri son concedute, quindi è che tra privati occorre il nome di demanio, come demanio dell' Università, demanio del Feudo.

Gli antichi Romani per animare la gente alla guerra, dopoche avevano vinto un qualche popolo, usavano di concedere a' Soldati veterati benemeriti durante la loro vita, e senza imposizione, o peso veruno, i predj dello stesso popolo vinto: dal che i Soldati addottavano il nome di Beneficiarj, ed il predio loro conceduto, quello di beneficio. Alle volte rilasciavano all' istessi vinti popoli i beni conquistati, ma li soggettavano allora a moltissimi pesi ed imposizioni. Dell'istessa maniera si condussero i Normanni, i quali o spogliavano affatto i popoli vinti da' loro beni, o glieli lasciavano carichissimi di pesi, e di dazj. *Ugon Falcando* celebre cronista contemporaneo alle prime gesti de Normanni scrive di Benevento nel-

nella vita di Rugiero così: *precatur insuper, ut libertatem possessionum, quam Imperator* (cioè Lotario) *Populo Beneventano concesserat, ipse Rogerius largiretur*: e nella vita di Guglielmo: *Ut universi populi Sycilie redditus annuos, & exactiones solvere cogerentur juxta Gallie consuetudinem, que Cives liberos non habeo*. Ed alcune volte ancora concedevano all'Università vinte la terza parte de' di loro averi, o pure un qualche podere commodo al loro vivere, come si può desumere da una costituzione dell'Imperatore Federico, dove si legge: *Dubitationem juri peritorum non tam benigna, quam necessaria legum interpretatione tollentes, statuimus, si quando Universitas aliqua Regni nostri personaliter, & civiliter conventa, & citata, contumax apparuerit, nec inveniatur communis ejus aliquis, quod propter ipsius contumaciam ab adversario valea possideri*. Queste parole ci avvertiscono, che le Università fin dal tempo di Federico possedevano cose in comuni, le quali altro non possono essere se non se i beni demaniali.

Di questi demanj a lungo parlano i Nostri, e tra l' altri *Paris de Puteo* nel suo trattato *de reintegratione feudorum*: e Montano *de Regalibus* alla parola *Argentarie*, la di cui autorità, come confacente assai alla controversia presente, io quì la trascrivo. *Quedam* (egli scrive) *alia bona Universitatis appellantur demanialia, ut sunt Montes, Nemora, pascua, aque, & decursus aquarum . . . & proinde bona hec demanialia penes Universitates Regni nostri sunt ex privilegio, vel vetusta consuetudine immemorabili, que equiparatur privilegio; quia Universitates Hominum sunt antiquiores Regibus, & ideo presumendum est, quod tempore dominii distincti de Jure Gentium, Universitates, seu Hominum adunantie reservaverint sibi in comuni bona hec . . . . & ideo quoties non constat in aliquo Regno bona hec ad Regem spectare ex reservatione, concessione Populorum, vel consuetudine prescriptiva, Universitates possidentes ea, habebunt intentionem fundatam, ut dum a nullo reperiuntur occupata legitimo tempore presumantur ab initio distinctionis dominii inter gentes reservata ad comunem usum Civium ibi congregatorum, in Regno autem nostro appellantur bona hec demanialia, quia de demanio Regis sunt*. E poco appresso: *non tamen existimo bona hec demanialia penes Universitatem retinere quali-*

ta-

tatem Feudalem, *nam qualitas Feudalis non præsumitur, sed probatur*. *Concurro tamen cum Afflicto in decis.* 254. *Universitates possidentes bona hæc demanialia non posse de illis disponere sine Regis assensu*, *non ratione qualitatis Feudalis, sed ratione qualitatis demanialis*. Da questa dottrina ne siegue, che pretendendo le Università tali demanj come loro appartenentino, abbiano l'assistenza del dritto, conche anche senza l'esibizione del titolo, loro basti la pruova di un lungo possesso: e pretendendosi da taluno il contrario debba provarlo colla esibizione del titolo medesimo questo è appunto il beneficio, che la legge dà a coloro, che abbiano fondata *in jure* la loro intenzione. Premesso ciò veniamo al fatto.

Due termini l'uno in possessorio, e l'altro in petitorio si sono per questa causa compilati. Come nell'uno, nell'altro parimenti l'Università sudetta ha provato il possesso *ab immemorabili* avuto della Felicetta, avendo dimostrato che la medesima sia stata, e stia tuttavia nel possesso non solamente di ararvi, ma di pascolarci ancora con ogni sorte di bestiame pure d'industrie; di essersi servita delle acque che per quella passano, per le manifatture delle pelli, che ivi si lavorano, senzache per simili usi mai cosa veruna avesse pagato. Quando fosse vero, che la Felicetta sia demanio del Feudo, quei Cittadini non vi avrebbero potuto altro pretendere se non l'uso civico, cosa differentissima da quello che vi hanno pratticato, cioè dell'industria. Ma la stessa Principessa, e il de Fiore, come sopra si è riflettuto, confessano che il sudetto corpo sia di sua natura allodiale, e che come burgensatico fu venduto, in modo che l'Università nè anche usucivico vi avrebbe potuto pretendere: Sono tra loro ripugnantissime cose, l'essere detto fondo corpo allodiale del Feudo di S. Biase, ed averci all'incontro l'Università esercitato quei tali dritti, i quali importano ragion dominicale, senzache nè la sudetta Illustre Principessa, nè i suoi maggiori avessero fatto contradizione veruna. Nel conflitto di tali cose, dobbiam credere, quando anche fussimo nel dubbio, che l'Università abbia esercitato simili dritti su la Felicetta, perchè suo demanio, ed in ciò è assistita dalla sudetta presunzione legale: e non già che li abbia usurpati sul Burgensatico della Casa di Feroleto, la quale non avendo presunzio-

zio-

zione di dritto, e dovendo provare la sua intenzione, non lo ha fatto.

Oltrediche l'Università a comprovare maggiormente quello, che la legge presume, ha prodotto alcune carte, le quali formano in di lei beneficio una pruova presuntiva, ma concludente del dominio su la Felicetta. Nel 1669. l'Università di S. Biase radunata in pubblico parlamento per ordine del fu D. Carlo d'Aquino, tra l'altre cose conchiuse come siegue „. Ed in quanto alli frutti della Felicetta fu conchiuso, e donata la facoltà alli Sindici presenti, e futuri, che si dovessero accordare con qualche Sacerdote per potere celebrare una Messa, o una e mezza la settimana, secondo troveranno, a beneficio comune, con che detto Sacerdote dovesse tenere detti alberi ferrati, altrimente non si potesse procedere ad atto d'incusa, ed il pubblico se ne possa servire, e mangiarsi li Cerasi, e Fichi, ed ogn' altro *quia sic &c.* . Se questa Felicetta fosse stata dell'Illustre Casa di Feroleto, certamente, che l'Università di S. Biase non averebbe potuto disponere, come dispose, de' frutti di quella, come roba sua demaniale.

Nel 1745., in occasione della formazione del nuovo Catasto, l'Università si rivela per suo demanio la Felicetta: ed all' incontro tra li beni feudali, ed allodiali notati nella rivela dell'Illustre casa di Feroleto, non si legge affatto la Felicetta: nè si dica, che questa rivela fu fatta dalla stessa Università, giacchè la medesima fu poi discussa in Regia Camera, e niente fu opposto da parte di detta Illustre Principessa. E vero, che per stabilimento di leggi espresse, come sono le *LL. si functiones*, *la L. censualis cod. de donat.*, e la *L. solennibus cod. de rei vindicat.*, le quali vogliono che il Catasto, il quale si fa ad oggetto di sapersi solo quanto ciascuno Cittadino debba corrispondere per le funzioni fiscali, non induca pruova nè di dominio, nè di possesso, pur tuttavolta le medesime hanno la loro limitazione ove si tratta tra Università e Barone, come il dotto Pisano nell' arresti di Camera pag. 168. num. 126. lasciò scritto: *Et si quoad Universitatem aliter sit, quia inter easdem personas in ipsa confectione intervenientes, ac consentientes, quoad omnia in eis contenta, tam pro, quam contra standum est.* Ed il *Capicio decis.* 107. *num.* 12. così rapporta deciso *Sicut etiam de libro æstimi. quod non probat, nisi inter co-*

mu-

mune, *& descriptum inæstimo* : di qual sentimento fu anche Menochio *de retinenda possess. remed.* 3. *num.* 570.: come pure *Paris de Putio de reinteg. feud. Cap.* 161. dove sebbene ponga per massima, che il Catasto non pruova nè dominio, nè possesso, soggiunge l' eccezzione dicendo : *nisi Dominus esset sciens & patiens*, *vel inter eos*, *qui æstimo consenserunt*. Basterebbe dunque all' assunto dell' Università il vedersi notata nel Catasto della stessa, la Felicetta qual demanio dell' Università ; senzache per lo spazio di quaranta e più anni l' Illustre Casa di Feroleto ma se ne fosse doluta, ma nel fatto nostro ci è dipiù ; cioè la discussione che del Catasto medesimo fecesi in Regia Camera inteso detta Illustre Principessa, ed in questa ne anche cosa fu opposta contro di tal rivela . Ma perchè non resti ombra onde dubitare della ragione delle nostre Università nel Capo seguente vengo a dimostrare insussistente l' eccezzione dell' Illustre casa di Feroleto nascenti dall' esazione, che la stessa ha fatto su li territori della Felicetta.

CAPO III.

Si dimostra, che l' esazione del terratico sulla Felicetta non induce presunzione di titolo dominicale a favore di quella Camera Baronale, che l' ha pratticato.

QUantunque da parte dell' Illustre casa di Feroleto sia articolato, e cercato di provare l' esazione del terratico sulla Felicetta, non è però che questa possa indurre in dilei beneficio il titolo presuntivo della ragion dominicale su di quella, come di sopra si è avvertito. Tanto maggiormente che simili pruove per rispetto al dominio sono equivoche: e le prestazioni, che si dicono esatte, oltre della fondata presunzione della usurpazione, possono riferirsi o à diritto di servitù prescritta legitimamente, o all' uso civico, e come tale hanno sempre bisogno della esibizione del titolo.

E che sia così. *Boemero lib.* 3. *tit. de cens.* scrisse : *Admo-*

dum solemne antiquitus fuit jurium constitutorum memoriam per signa varia conservare : Fluxisse ex hoc principio arbitror eam praxim, qua census, seu annuas pentiones, ut indicia quædam juris constituti, bonis, rebusque imponere sueverunt majores sive idipsum ad imitationem juris emphyteutici receptum, sive ex naturali quadam ratione inter gentes, populosque introductum fuerit. Admodum enim conveniens est, ut cujus rei memoria conservanda est, annuam quandam recognitionem habeat, quæ commodissime per prestationem annuam perficitur. Enim vero cum varia sit, in quorum memoriam talia indicia edi solent, non levem peperit incertitudinem, quod generatim receptum fuerit, censum arbitrarium in horum gratiam præstare, quia ex census solutione generatim quidem colligitur, jus aliquod esse alicui concessum vel constitutum; cujus autem juris concessi speciale indicium sit, sæpe dubium, & incertum est; nisi simul documenta adsint, quæ primordialem ejus constitutionem edoceant.

Lo stesso scrive il dotto Molineo nel Commento alle consuetudini Feudali di Parigi nel *tit.* 2. *de. Censibus* : *Concludo prædictos contractus differre maxime a censu specialiter sumpto, & vera emphyteusi : ut quæ in dubio nunquam præsumatur census ille specialis cum onere jurium Dominicalium, nisi expresse, vel clare probetur : ita nunquam præsumitur vera emphyteusis nisi clare, & specifice probetur* : E perciò il de Marinis sopra la *decis.* 64. di Revertera, additando Mascardo *de probationibus*, insegna : *Declarat ut hæc probatio orta ex solutione census sit tantum præsumtiva, non autem plena & vera probatio*. E Cancerio *de prescript. n.* 62. amplia questa dottrina dicendo. *Quia ex titulo non probatur jus censuum, quinimmò probari debet illum, qui censum imposuit super aliqua re, fuisse dominum illius rei, tantumque ex. titulo causatur jus accipiendi censum, quatenus de re probetur.*

Se dunque la pruova nascente dall' esazione di una qualche prestazione, sia in denaro, sia in generi, è equivoca, potendo derivare dalla ragion dominicale, o da prescrizione, non può la suddetta Camera Baronale trarre argumento di dominio sulla Felicetta, dal dire, che vi abbia esatta, in occasione di esservesi sementato, la suddetta prestazione di quinta: maggiormente che dalla stessa Felicetta si è provato esserne indubitatamente in posses-

feſſo ancora l' Univerſità . Il lodato Concerio nella *part.* 3. *cap.* 4. *n.* 63. nel dubio a chi debba dirſi appartenere un fondo quando contemporaneamente ne abbiano il poſſeſſo l'Univerſità , ed il Barone , riſolve a favore dell'Univerſità: *Quid autem eſſet* (egli ſcrive) *ubi dominus , & homines de Univerſitate ſimul reperirentur in poſſeſſione alicujus nemoris , aut prati , de hoc , pauci dies ſunt fui interrogatus . Reſpondi præſumi Univerſitatis per dictum §. Univerſitatis , & Baronem, ſeu dominum territorii, ut unum ex ſingularibus & eorum caput eſſe etiam in illa poſſeſſione ſeu quaſi adnot. per de Franc. deciſ.* 197. . Oltre di ciò quando la Felicetta foſſe ſtata di ragion dominicale dell'Illuſtre caſa di Feroleto, la ſteſſa non vi averebbe eſatto la ſemplice preſtazione ſurriferita ma l'intiero terraggio , gli erbaggi, e la fida ancora da ſuoi vaſſalli, eſſendo che detto Territorio lei dice di poſſederlo in burgenſatico.

Nè giova all'aſſunto contrario il documento della cenſuazione fatta nel 1775. del territorio ſito nella Felicetta tra Giuſeppe Volpe e Gio: Andreacci, nel quale ſi aſſeriſce , che detto Territorio era ſoggetto al cenzo in beneficio della Camera Baronale (1) poichè preſcindendo dal vederſi queſto contratto ſtipulato dopo introdotto il giudizio , egli non può nuocere alle ragioni dell'Univerſità, perchè trattarſi di contratto ſtipulato tra due terze ed eſtranee perſone, come non li può nuocere l' altro documento di ſopra apportator (2), nel quale appariſce che Michelangelo Falvo deve il Cenzo di tumolo uno grano ſopra una poſſeſſione luogo detto la Felicetta ; poichè, come ſopra ſi è riflettuto, nella Felicetta vi ſono fondi di particolare dominio di altre perſone : e dippiù tutti i territorj , i quali attaccono al demanio dell'Univerſità, anche Felicetta ſi appellano.

Sopra ſi è riflettuto , ed è bene qui ripetete , che l'Univerſità ha in proceſſo varj pubblici documenti , che giuſtificano appartenerſeli il dominio della Felicetta: tanto aditano l'iſtromento del 1747. tra il Marcheſe di Simari e li Padri Pavolotti (3) ove eſpreſſamente ſi dice, che i pub-

(1) *Fol.* 67.
(2) *Dict. fol.* 18,
(3) *Fol.* 72. *ſecundi voluminis*.

pubblici della *Felicetta* sono dell' Università di detta Terra di S. Biase : e l'altro del 1654. (1) in quelle parole *Cum terris aratoriis Civitatis Neocastri pertinentiæ S. Blasii juxta bona Clerici conjugati Johannis de Floro loco dicto le Valli, Felicetta vias, & loca publica alle Valli, & Felicetta & alios fines.*

Se dunque è vero, come è verissimo, che nel termine compilato l'Illustre Principessa di Feroleto non ha giustificato affatto, come per altro avrebbe dovuto, appartenersele detta Felicetta nè come burgensatico, non avendone mostrato titolo veruno, nè come feudale, non avendo nè anche esibito un rilevio, che giustificasse il di lei assunto, ed in quello presentato del 1638. nè anche per ombra si vede notata la Felicetta : anzi dal titolo primordiale dell' acquisto dello stato di Feroleto, dico dalla compra, che l'Illustre casa di Aquino ne fece nel secolo passato, si rileva, che non comprò tra dell' altri corpi la Felicetta, con giustizia l' Università pretende, come ha fatto istanza, ordinarsi l'abolizione della prestazione surriferita di quinta e mezza quinta, che sulli mentovati territorj della Felicetta si fanno, tanto più che, come sopra si è detto, prescindendo dalla presunzione legale, la medesima ha giustificato il titolo presuntivo della Felicetta stessa; di sorte che quando anche nell' acquisto suddetto menzione si fosse fatta di detta continenza di territorj, come non fu, nè pure questo giovarebbe a sostenere la prestazione surriferita senza l' esibizione del titolo, come il de Marinis al *lib.* 1. *resolutione* 74. scrisse : *Emtio similiter Feudi cum expresione hujus nemoris neque obstare videtur, cum ematur res expresse prohibita, nec venditorem posse ullum præjudicium Universitati afferre, nec transferre jus in emptorem, quod penes ipsum non erat* : e lo stesso conferma Capiblanco nel commento alla *Pramm.* 10. e 11. *de Baron. num.* 236. raffermando: *Quod jus resistit, & ideo quod Barones in possessione manutenendi non sunt, si titulum, seu assensum non exhibeant, & de possessione etiam longa non habeatur ratio, quia per vim extorta presumitur.*

Napoli a dì 6. Novembre 1784.

Giuseppe Toscano.

(1) *Dict. fol.* 294.